

Forum ‘La proiezione internazionale dell’Unione europea’ (PIUE)

Rassegna di giurisprudenza Corte di giustizia dell’UE

Gennaio-marzo 2024

A cura di Cristina Contartese

Coordinamento scientifico: Maria Eugenia Bartoloni e Sara Poli

Sommario

Effetto diretto di un accordo internazionale	2
Corte di giustizia (Seconda Sezione), sentenza del 29 febbraio 2024, causa C-549/22, <i>X c. Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank</i>	2
Obbligo di interpretazione conforme a un accordo internazionale concluso dall’UE e relativi limiti	2
Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza del 27 febbraio 2024, causa C-382/21 P, <i>Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) c. The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR</i>	2
Tribunale (Nona Sezione ampliata), sentenza del 21 febbraio 2024, causa T-763/20, <i>Inner Mongolia Shuangxin Environment-Friendly Material Co. Ltd c. Commissione europea</i>	3
Obblighi post-Brexit e saga Micula	3
Corte di giustizia (Quinta Sezione), sentenza del 14 marzo 2024, causa C-516/22, <i>Commissione c. Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord</i>	3
Diritto all’autodeterminazione, Fronte polisario e conseguenze sugli accordi UE-Marocco	4
AG Ćapeta, Conclusioni del 21 marzo 2024, cause riunite C-778/21 P, <i>Commissione c. Fronte polisario</i> , e C-798/21 P, <i>Consiglio c. Fronte polisario</i> ; C-779/21 P, <i>Commissione c. Fronte polisario</i> , e C-799/21 P, <i>Consiglio c. Fronte polisario</i>	4
Misure restrittive nei confronti di persone e entità legate alla Bielorussia e alla Russia	6
Tribunale (Nona Sezione ampliata), sentenza del 20 marzo 2024, causa T-115/22, <i>Belshyna AAT c. Consiglio</i>	6
Tribunale (Prima Sezione), sentenza del 20 marzo 2024, causa T-743/22, <i>Mazepin c. Consiglio</i>	6

Effetto diretto di un accordo internazionale

Corte di giustizia (Seconda Sezione), sentenza del 29 febbraio 2024, causa C-549/22, X c. Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

La causa C-549/22 ha ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all'interpretazione dell'articolo 68, paragrafo 4, dell'Accordo di associazione CE-Algeria del 2005, che attribuisce ai lavoratori di nazionalità algerina e ai loro familiari conviventi il diritto al libero trasferimento verso l'Algeria delle pensioni e delle rendite, ai tassi applicati secondo la legislazione dello Stato membro debitore. Il procedimento principale dinanzi al giudice nazionale, vede X, residente in Algeria e avente diritto ad una prestazione per superstiti, contrapporsi al 'Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank' (Consiglio di amministrazione della banca delle assicurazioni sociali, Paesi Bassi) poiché quest'ultimo aveva ridotto la prestazione spettante a X, sostenendo che questa sarebbe dovuta essere calcolata secondo il principio del paese di residenza, in altre parole, in relazione al costo della vita in Algeria, e non nei Paesi Bassi.

La prima questione a cui la Corte deve rispondere riguarda l'effetto diretto della disposizione in questione. Dal momento che essa è chiara, precisa e incondizionata, la Corte conclude che ha effetto diretto. Pertanto i singoli se ne avvalgono direttamente dinanzi ai giudici nazionali, ottenendo di beneficiare del libero trasferimento della prestazione, senza che sia necessaria l'adozione di atti a livello nazionale. Inoltre, la Corte, quanto all'applicazione *ratione personae*, interpreta l'articolo 68, paragrafo 4, dell'Accordo di Associazione CE-Algeria nel senso che si applica ai superstiti di un lavoratore i quali, intendendo trasferire la loro prestazione ai superstiti in Algeria, non siano essi stessi lavoratori e residenti in Algeria, ed esclude che il beneficiario sia tenuto a risiedere nello Stato membro debitore. Infine, in merito all'importo di una prestazione in favore dei superstiti, la Corte conclude che lo Stato membro gode di un margine di discrezionalità nel calcolo dell'importo delle prestazioni, incluso il principio del paese di residenza, come nel caso di specie, a ragione del fatto che è la stessa disposizione a stabilire il diritto al libero trasferimento delle prestazioni di cui trattasi verso l'Algeria «ai tassi applicati secondo la legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori». Spetterà al giudice del rinvio stabilire se il calcolo effettuato nel caso di specie, basato sul costo della vita in Algeria, sia basato su elementi oggettivi.

Obbligo di interpretazione conforme a un accordo internazionale concluso dall'UE e relativi limiti

Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza del 27 febbraio 2024, causa C-382/21 P, Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) c. The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR

I fatti all'origine della causa vedono 'The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR' chiedere, nel 2018, la registrazione di dodici disegni o modelli comunitari, e rivendicare al contempo un diritto di priorità. L'EUIPO accoglie la domanda di registrazione, ma non riconosce il diritto di priorità a motivo del fatto che la scadenza di 6 mesi prevista per il godimento di tale diritto, e da calcolarsi dal momento del deposito, era stata superata. Il Tribunale, investito della causa (*The KaiKai Company Jaeger Wichmann/EUIPO* (T-579/19 del 14 aprile 2021, EU:T:2021:186), annullava la decisione dell'EUIPO ritenendo che l'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari, a cui l'EUIPO aveva dato applicazione nel caso di specie, conteneva una lacuna e dovesse conformarsi agli obblighi derivanti dall'articolo 4 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, secondo cui il termine è di 12 mesi, e non 6. Nella presente causa, l'EUIPO impugna la decisione del Tribunale dinanzi alla Corte.

L'analisi della Corte si apre ricordando che, tenuto conto della natura e dell'economia generale, né la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale né l'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (ADPIC) godono di effetto diretto.

La Corte esclude, inoltre, che le disposizioni in esame rientrino nelle due situazioni eccezionali in cui la Corte ha ammesso che i singoli possono invocare direttamente le disposizioni degli accordi OMC dinanzi al giudice dell'Unione. Tuttavia, pur in assenza di effetto diretto, l'ADPIC è comunque vincolante per l'UE e prevale sugli atti di diritto derivato. Di conseguenza, questi ultimi devono essere interpretati alla luce dell'accordo internazionale, per quanto possibile. Nel caso di specie, il regolamento n. 6/2002, che possiede un chiaro tenore letterale ed ha carattere esaustivo, discostandosi da quanto prevedono le disposizioni internazionali in questione, non permette di essere interpretato in modo conforme a questi. La Corte accoglie, quindi, la richiesta dell'EUIPO concludendo che il Tribunale non si è limitato all'interpretazione conforme dell'art. 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, poiché ha, di fatto, dato diretta applicazione all'articolo 4 della Convenzione di Parigi. La Corte annulla, di conseguenza, la sentenza del Tribunale.

Tribunale (Nona Sezione ampliata), sentenza del 21 febbraio 2024, causa T-763/20, *Inner Mongolia Shuangxin Environment-Friendly Material Co. Ltd c. Commissione europea*

La ricorrente, Inner Mongolia Shuangxin Environment-Friendly Material Co. Ltd, con sede in Cina, chiede al Tribunale l'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 del 25 settembre 2020, attraverso il quale la Commissione adottava dazi antidumping sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici (PVA) originari della Repubblica popolare cinese. L'adozione di tale regolamento è stato il risultato di un'inchiesta antidumping avviata dalla stessa Commissione.

Nel corso dell'analisi, il Tribunale ha occasione di chiarire, tra gli altri, le nozioni di dati «prontamente disponibili» nell'ambito della selezione del paese rappresentativo e di «informazioni necessarie» che le parti interessate devono fornire alla Commissione. In merito al rapporto tra norme UE e le disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), di cui, come è noto, l'UE e i propri Stati membri sono parte, la ricorrente sostiene che il regolamento impugnato sarebbe contrario a tali obblighi internazionali. Sull'interpretazione conforme, il Tribunale ricorda che sebbene il diritto derivato debba essere interpretato, per quanto possibile, in conformità con gli accordi internazionali conclusi dall'UE, l'espressione 'per quanto possibile' non può trovare applicazione quando una disposizione è chiara e priva di ambiguità. In tale scenario, infatti, la norma non necessita di alcuna interpretazione. Nell'ipotesi contraria, chiarisce il Tribunale, il principio di interpretazione conforme condurrebbe ad un'interpretazione *contra legem* della norma UE, che non è ammissibile. Nel caso di specie, il Tribunale conclude che non sussistono le condizioni necessarie per poter applicare il principio di interpretazione conforme del regolamento d'esecuzione alla luce delle norme dell'OMC. (si veda anche Tribunale (Nona Sezione ampliata), sentenza del 21 febbraio 2024, causa T-762/20, *Sinopec Chongqing SVW Chemical Co. Ltd, Sinopec Great Wall Energy & Chemical (Ningxia) Co. Ltd, Central-China Company, Sinopec Chemical Commercial Holding Co. Ltd c. Commissione*)

Obblighi post-Brexit e saga Micula

Corte di giustizia (Quinta Sezione), sentenza del 14 marzo 2024, causa C-516/22, *Commissione c. Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord*

La sentenza *Commissione c. Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord* risulta rilevante sotto diversi profili. Anzitutto, si tratta di un ricorso per inadempimento nei confronti del Regno Unito (come è noto, quindi, di un ex Stato membro dell'UE), che sarebbe venuto meno, secondo la Commissione, agli obblighi derivanti dal diritto UE durante il periodo transitorio, successivo all'entrata in vigore dell'accordo di recesso. Da un punto di vista procedurale, il Regno Unito ha rinunciato al diritto di depositare un controricorso, pertanto, la sentenza è stata pronunciata in contumacia.

Quanto agli elementi fattuali del caso, l'origine della complessa vicenda risale al 2002, quando Svezia e Romania avevano concluso un Trattato bilaterale d'investimento (c.d. BIT, 'Bilateral Investment Treaty') secondo cui ciascuna parte contraente avrebbe garantito, *inter alia*, un

trattamento giusto e equo agli investitori della controparte. Quando alcuni investitori svedesi hanno ottenuto da un tribunale arbitrale la condanna della Romania per risarcimento danni, la Commissione ha chiesto a quest'ultimo di sospendere l'esecuzione del lodo arbitrale poiché contrario alle norme UE sugli aiuti di Stato. Tale decisione della Commissione, impugnata dinanzi al Tribunale (sentenza del 18 giugno 2019, causa T-624/15, T-694/15 e T-704/15, *European Food e a. c. Commissione*), veniva annullata, e successivamente costituiva oggetto di un ricorso dinanzi alla Corte. Il ruolo della Corte suprema del Regno Unito, in questa vicenda giudiziaria, consiste nell'aver disposto, con la sentenza nella causa *Micula c. Romania*, l'esecuzione del lodo arbitrale prima che la Corte di giustizia si pronunciasse. La sentenza della Corte suprema del Regno Unito era stata, infatti, emessa il 19 febbraio 2020, mentre il giudice di Lussemburgo si pronunciava il 25 gennaio 2022 (causa C-638/19 P, *Commissione c. European Food e a.*). Con questa, la Corte di giustizia annullava la sentenza del Tribunale e rinviava la causa dinanzi ad esso.

Nella sentenza in oggetto, la Corte si pronuncia, per la prima volta, sull'esecuzione di un lodo arbitrale da parte di uno Stato membro nei confronti di un altro Stato membro, emesso da un tribunale arbitrale ai sensi della Convenzione per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati (ICSID). Quest'ultima, come è noto, è un accordo internazionale che gli Stati membri dell'UE hanno ratificato prima di aderire all'UE e che, quindi, dal punto di vista dell'UE, rientrerebbe, ai sensi dell'art. 351 TFUE, negli obblighi antecedenti l'adesione all'UE.

La Corte, accogliendo le censure della Commissione a sostegno del suo ricorso per inadempimento, stabilisce che il Regno Unito ha violato gli artt. 4, par. 3, TUE, 108, par. 3, TFUE, 267 TFUE, e 351, primo comma, TFUE. In primo luogo, il Regno Unito è venuto meno all'obbligo di leale cooperazione, sancito dall'articolo 4 TFUE, poiché, sebbene l'art. 351 TFUE costituisca una deroga al primato del diritto UE sugli obblighi internazionali degli Stati membri antecedenti l'adesione all'UE, la sua interpretazione deve rimanere restrittiva. Al contrario, la Corte suprema del Regno Unito le ha attribuito una portata ampia. In secondo luogo, un'ulteriore violazione dell'art. 4 TUE deriva dal mancato rispetto, da parte del giudice britannico, dell'obbligo di sospensione del proprio procedimento in attesa della decisione del giudice di Lussemburgo che, nello specifico, avrebbe statuito anche sulla portata dell'art. 351 TFUE. In terzo luogo, il Regno Unito viola l'art. 4 TFUE per aver ordinato ad un altro Stato membro (la Romania, nel caso di specie), di dare esecuzione a un lodo arbitrale, violando il diritto UE che invece lo vietava, attraverso una decisione della Commissione, come aiuto di Stato illegittimo. Infine, il Regno Unito non rispetta gli obblighi ex art. 267 TFUE poiché, nonostante fossero emersi dubbi sulla corretta interpretazione dell'art. 351 TFUE, la sua Corte suprema non ha proceduto ad avvalersi del rinvio pregiudiziale pur avendone l'obbligo come giudice di ultima istanza. Il rischio in cui è incorso il giudice britannico è quello di una errata interpretazione, così come è di fatto avvenuto.

Diritto all'autodeterminazione, Fronte Polisario e conseguenze sugli accordi UE-Marocco

AG Ćapeta, Conclusioni del 21 marzo 2024, cause riunite C-778/21 P, Commissione c. Fronte Polisario, e C-798/21 P, Consiglio c. Fronte Polisario;

AG Ćapeta, Conclusioni del 21 marzo 2024, cause riunite C-779/21 P, Commissione c. Fronte Polisario, e C-799/21 P, Consiglio c. Fronte Polisario

Il 21 marzo, l'AG Ćapeta pubblica le conclusioni relative a delle cause riguardanti alcuni accordi UE-Marocco e il diritto del popolo saharawi all'auto-determinazione. Quest'ultimo, come è noto, è sostenuto dal movimento del Fronte Polisario ('Front populaire pour la libération de la sahra el-hamra et du rio de oro'). Le prime cause riunite, C-778/21 P, *Commissione c. Fronte Polisario*, e C-798/21 P, *Consiglio c. Fronte Polisario*, concernono l'accordo UE-Marocco sul partenariato nel campo della pesca e il suo protocollo d'attuazione; le altre cause riunite, C-779/21 P, *Commissione c. Fronte Polisario*, e C-799/21 P, *Consiglio c. Fronte Polisario*, riguardano l'Accordo sul trattamento tariffario preferenziale. Sebbene le questioni sollevate abbiano in comune la corretta applicazione del principio di auto-determinazione del popolo Saharawi, gli accordi esaminati sono tra loro profondamente differenti. Lo scopo dell'Accordo sul trattamento tariffario preferenziale è di

estendere le preferenze commerciali concesse ai prodotti provenienti dal Marocco anche a quelli del territorio del Sahara Occidentale. Quest'ultimo, insomma, estendendo a una parte terza l'applicazione di un accordo tra l'UE e il Marocco, è basato sull'effetto relativo dei trattati, e distingue in modo chiaro tra il territorio del Sahara Occidentale e del Marocco. Diversamente, tali premesse sono assenti nell'Accordo sul partenariato nel campo della pesca poiché il suo scopo è quello di istituire un nuovo sistema giuridico che sostituisca il precedente, regolato dall'Accordo del 2006 e dal Protocollo d'implementazione del 2013. Ulteriore aspetto rilevante è la mancata distinzione tra il territorio del Sahara Occidentale e del Marocco poiché l'accordo prevede di regolare 'la zona di pesca', definita da coordinate geografiche che includono anche le acque adiacenti al territorio del Sahara Occidentale.

Nello specifico, quanto alle cause riunite C-778/21 P, *Commissione c. Fronte polisario*, e C-798/21 P, *Consiglio c. Fronte polisario*, come anticipato, la questione oggetto del ricorso concerne l'Accordo UE-Marocco, firmato nel 2019, sul partenariato nel campo della pesca e il suo Protocollo d'attuazione in merito al quale il Fronte polisario aveva chiesto, e ottenuto, dinanzi al Tribunale, l'annullamento dell'atto del Consiglio che ne approvava la conclusione (sentenza del 29 settembre 2021, T-344/19 et T-356/19, *Fronte Polisario c. Consiglio*). Successivamente, nel 2021, sia la Commissione sia il Consiglio, separatamente, presentavano ricorso dinanzi alla Corte. La questione a cui la Corte è chiamata a rispondere è se l'UE possa concludere un accordo di partenariato sulla pesca con il Marocco che copra anche le acque adiacenti al territorio del Sahara Occidentale. L'AG Ćapeta, nelle sue conclusioni, propone alla Corte di confermare la sentenza di annullamento del Tribunale. Tuttavia, i motivi su cui si basa il ragionamento dell'AG sono differenti da quelli del Tribunale. Mentre quest'ultimo annullava l'atto del Consiglio poiché l'istituzione UE avrebbe dovuto rispettare il diritto all'autodeterminazione e il principio dell'effetto relativo dei trattati, l'AG ritiene che gli accordi in questione non richiedano il consenso del popolo Saharawi, risultante dal principio dell'effetto relativo dei trattati. L'atto dovrebbe essere annullato, a parere dell'AG, perché tali accordi non avrebbero rispettato il diritto all'autodeterminazione mancando di trattare come 'separate e distinte' le acque adiacenti al territorio del Sahara Occidentale. Non emerge, infatti, da tali testi come 'il principio della giusta distribuzione geografica e sociale del contributo finanziario' vada applicato concretamente, in modo differenziato, tra il territorio del Sahara Occidentale e del Marocco. L'AG, inoltre, chiarisce che per assicurare al popolo del Sahara Occidentale il godimento dei diritti legittimi sulle risorse del proprio territorio, di cui è titolare, solamente esso dovrebbe beneficiare dei proventi derivanti.

Le cause riunite C-779/21 P, *Commissione c. Fronte polisario*, e C-799/21 P, *Consiglio c. Fronte polisario*, riguardano l'accordo che l'UE e il Marocco hanno firmato, nel 2019, sull'estensione del trattamento tariffario preferenziale, stabilito dall'Accordo di associazione UE-Marocco, ai prodotti originari del territorio del Sahara occidentale. Nel 2019, il Fronte polisario chiedeva e otteneva dal Tribunale che la decisione con la quale il Consiglio concludeva l'accordo in questione fosse annullata (sentenza del 29 settembre 2021, causa T-279/19, *Fronte Polisario c. Consiglio*). Nel 2021, la Commissione e il Consiglio, separatamente, impugnavano dinanzi alla Corte la sentenza del Tribunale. Sebbene a differenza di quanto proposto alla Corte nelle sue conclusioni alle cause C-778/21 P, *Commissione c. Fronte polisario*, e C-798/21 P, *Consiglio c. Fronte polisario*, l'AG suggerisca ora di annullare la sentenza del Tribunale, il ragionamento di fondo non muta: il Fronte polisario lotta per l'autodeterminazione del popolo del Sahara occidentale, ma ne rappresenta solo gli interessi di una sua parte. L'AG osserva che, secondo quanto deciso dalla Corte nella causa C-104/16 P (sentenza del 21 dicembre 2016, *Consiglio c. Fronte polisario*), nell'accordo di trattamento tariffario preferenziale, il territorio del Sahara occidentale è correttamente considerato come distinto e separato dal Marocco. Tuttavia, secondo l'AG il popolo Saharawi non è in grado di esprimere la propria posizione in assenza di una rappresentanza eletta o riconosciuta collettivamente. Sulla scia di questo ragionamento, il passaggio successivo richiede di interrogarsi su chi possa legittimamente autorizzare la conclusione di un accordo internazionale sul Sahara Occidentale. Sebbene il Marocco non accetti lo status di 'potenza amministratrice' su tale territorio, dal momento che ritiene di possederne ancora la sovranità, l'UE ha, tuttavia, il diritto di trattarlo come tale ai fini della

conclusione dell'accordo internazionale in questione. Per tale motivo, l'AG conclude che il consenso del popolo Saharawi sia stato espresso dal Marocco. Di conseguenza, la decisione contestata non avrebbe violato né il principio dell'effetto relativo dei trattati né il diritto all'auto-determinazione dei popoli.

Misure restrittive nei confronti di persone e entità legate alla Bielorussia e alla Russia

Tribunale (Nona Sezione ampliata), sentenza del 20 marzo 2024, causa T-115/22, *Belshyna AAT c. Consiglio*

Nel 2021, la ricorrente, Belshyna AAT, società produttrice di pneumatici con sede in Bielorussia, era stata inserita nell'elenco delle misure restrittive adottate dall'UE nei confronti di persone, entità o organismi che sostengono il regime di Lukashenko. La Bielorussia è oggetto di misure restrittive da parte dell'UE fin dal 2004, a causa delle sistematiche violazioni della democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani. Come è noto, tali misure restrittive prevedono, *inter alia*, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche nei confronti di soggetti inseriti negli elenchi allegati a tali atti. La ricorrente, che compariva in tale elenco per la prima volta nel 2021 (Decisione di esecuzione (PESC) 2021/2125 del Consiglio, del 2 dicembre 2021), e successivamente confermata nel 2022 (Decisione (PESC) 2022/307 del Consiglio del 24 febbraio 2022), e nel 2023 (Decisione (PESC) 2023/421 del Consiglio, del 24 febbraio 2023), chiede inizialmente l'annullamento degli atti adottati nel 2021, e in seguito, tramite adattamento del ricorso, anche degli atti del 2023, ma non inserisce nel proprio ricorso quelli del 2022.

La questione procedurale che il Tribunale deve affrontare è la ricevibilità dell'adattamento del ricorso. Sul punto, il Tribunale ricorda che il ricorrente ha il diritto di adattare il ricorso, ai sensi dell'Articolo 86, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, prima della chiusura della fase orale o prima della decisione del Tribunale di statuire senza fase orale, a condizione che l'atto di cui si richiede l'annullamento abbia il medesimo oggetto. Nel caso di specie, gli atti impugnati hanno ad oggetto sempre misure restrittive che comportano il congelamento dei fondi e delle risorse economiche della ricorrente. Di conseguenza, sebbene Belshyna AAT non abbia chiesto l'annullamento degli atti del 2022, il Tribunale dichiara che il ricorso è ricevibile. Quanto al merito della decisione, il Tribunale accoglie la richiesta di annullamento concludendo che il Consiglio non è stato in grado di dimostrare, con prove concrete, precise e coerenti, che la ricorrente costituisca una sostanziale fonte di reddito per il regime di Lukashenko e che la Bielorussia ne tragga direttamente vantaggio.

Tribunale (Prima Sezione), sentenza del 20 marzo 2024, causa T-743/22, *Mazepin c. Consiglio*

Il caso *Mazepin contro Consiglio* riguarda l'inserimento del sig. Nikita Mazepin nell'elenco delle persone oggetto delle misure restrittive, che prevedono il congelamento dei capitali e il divieto di ingresso nel territorio degli Stati membri, adottate dall'UE nei confronti della Russia a causa dell'aggressione contro l'Ucraina. Il motivo per cui il sig. Nikita Mazepin è stato inserito in tale elenco è legato al padre, il sig. Dmitry Mazepin, che è un noto imprenditore in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo russo, e che, secondo il Consiglio, sarebbe il principale sponsor delle attività del figlio come pilota da corsa nella scuderia di Formula 1 Haas. Il sig. Nikita Mazepin chiede al Tribunale di annullare gli atti che lo riguardano (decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio, del 14 settembre 2022; regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio, del 14 settembre 2022; decisione 2014/145/PESC del Consiglio), sostenendo che il Consiglio abbia commesso un errore di valutazione.

Il Tribunale, accogliendo la richiesta del ricorrente, annulla gli atti in questione ricordando che il criterio utilizzato dal Consiglio per inserire il sig. Nikita Mazepin nell'elenco, per «associazione», deve essere interpretato nel senso di essere legati, in generale, da interessi comuni. Il legame in oggetto non deve essere solo familiare, ma deve essere supportato da un insieme di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti. Nel caso di specie, il Consiglio non ha dimostrato

l'esistenza di un legame economico o di interessi comuni tra il padre e il figlio. Nello specifico, per quanto attiene alla sponsorizzazione delle attività del sig. Nikita Mazepin da parte del padre, il Tribunale nota che dal marzo 2022, egli non è più pilota da corsa. Il solo legame familiare, insomma, non è sufficiente per mantenere il suo nome negli elenchi delle persone oggetto delle misure restrittive.